

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI
BANCARI E FINANZIARI

CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

Profili di operatività per il calcolo dell'ISC per i conti correnti

Il provvedimento del 29 luglio 2009, recante “Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, prevede l’obbligo per gli intermediari di riportare nei fogli informativi e nei documenti di sintesi periodici dei conti correnti destinati ai consumatori un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) (sez. II, par. 3 e 8, e sez. IV, par. 3), determinato in base ai profili di operatività individuati dalla Banca d'Italia.

Con le presenti disposizioni vengono emanati i profili di operatività per il calcolo dell'ISC per i conti correnti, che costituiscono l'Allegato 5A del provvedimento del 29 luglio 2009. I profili sono stati elaborati tenendo conto dei risultati di un'indagine statistica effettuata nel 2009; sono stati coinvolti l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU). I profili potranno essere aggiornati per tener conto di eventuali esigenze emerse dal loro uso concreto, anche in considerazione dell'evoluzione delle condizioni del mercato e delle modalità di utilizzo dei conti correnti.

Per i conti correnti con un sistema di tariffazione forfetario (c.d. “a pacchetto”) i profili di operatività tipo sono sei, individuati sulla base di variabili socio-demografiche (giovani; famiglie con operatività bassa; famiglie con operatività media; famiglie con operatività elevata; pensionati con operatività bassa; pensionati con operatività media). Per i conti con un sistema di tariffazione a consumo (c.d. “ordinari”), invece, il profilo è uno e fa riferimento a un'operatività tipo particolarmente bassa, coerente con la circostanza che questa tipologia di conti correnti è generalmente destinata a clienti che intendono utilizzarlo per esigenze molto specifiche, come tali non riconducibili a nessuno dei profili di operatività tipo individuati per le singole classi socio-demografiche sopra descritte (ad esempio, conti usati in via occasionale o discontinua in quanto il cliente è titolare di un altro conto corrente, conti per l'appoggio del dossier titoli o per l'addebito delle rate del mutuo). Per i conti c.d. “in convenzione” ⁽¹⁾ è previsto un regime particolare che tiene conto delle loro specificità.

Per i conti correnti destinati ai consumatori gli intermediari sono tenuti a calcolare e indicare l'ISC, per ciascuno dei diversi profili ⁽²⁾:

a) nel foglio informativo.

Per i conti correnti “a pacchetto”, se il contratto è destinato unicamente a uno o più profili determinati di clientela, il campo relativo ai profili ai quali esso non è destinato può essere riempito con la dicitura “non adatto”. In questo caso, il foglio informativo riporta chiaramente

⁽¹⁾ Per tali si intendono i conti correnti indirizzati a particolari categorie di clienti (es. dipendenti di enti pubblici ed enti privati), le cui condizioni sono negoziate collettivamente con la banca.

⁽²⁾ Accanto a ciascun profilo andrà indicato tra parentesi il numero complessivo di operazioni ad esso associate secondo quanto previsto dall'allegato 5A.

nell'intestazione, sotto la denominazione del conto corrente, l'indicazione dei profili ai quali esso è destinato.

Per i conti correnti "a consumo", il foglio informativo riporta chiaramente nell'intestazione, sotto la denominazione del conto corrente, la seguente indicazione: "Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell'apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà."

- b) nel documento di sintesi inviato nell'ambito delle comunicazioni periodiche alla clientela. Per entrambe le tipologie di conti ("a pacchetto" e "a consumo") sono riportati gli ISC pubblicizzati sul foglio informativo dello stesso conto messo a disposizione della clientela alla data dell'invio del documento di sintesi ⁽³⁾, secondo lo schema indicato nell'Allegato 6 del provvedimento del 29 luglio 2009.

Per i conti correnti cd. "in convenzione", gli intermediari possono optare per una delle seguenti alternative:

- 1) se le specifiche condizioni economiche previste dalla convenzione sono pubblicizzate con un apposito foglio informativo, trattare i conti in convenzione come i conti "a pacchetto" per ogni aspetto indicato nelle presenti disposizioni (numero dei profili da calcolare e valorizzare, informazioni da fornire nel foglio informativo, nel documento di sintesi periodico e nell'estratto conto di fine anno);
- 2) se, invece, le specifiche condizioni economiche previste dalla convenzione vengono negoziate su conti per i quali è già stato predisposto un foglio informativo (comprensivo, quindi, dei relativi ISC), riportare nel documento di sintesi periodico, l'ISC – calcolato per ciascuno dei sei profili previsti per i conti a pacchetto – relativo al conto corrente, offerto dall'intermediario ai consumatori, più conveniente per ciascuno di tali profili. In questi casi, invece dello schema indicato nell'Allegato 6 del provvedimento del 29 luglio 2009, gli intermediari usano lo schema indicato nell'Allegato 6A, che viene ora previsto. Nell'estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre, gli intermediari riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo delle spese, in luogo delle frasi indicata nella Sezione IV, par. 3.2., del provvedimento del 29 luglio 2009, la seguente:

«Può confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro "Quanto costa un altro conto corrente" del documento di sintesi allegato. Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze anche se si tratta di un conto in convenzione; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.»

Nell'ambito delle procedure organizzative previste dal paragrafo 2 della sezione XI del Provvedimento, gli intermediari garantiscono che gli addetti alla rete di vendita siano in grado di fornire ai consumatori che ne facciano richiesta – sia al momento dell'offerta sia in corso di rapporto – tutte le spiegazioni necessarie per comprendere il significato dell'ISC, la portata dei profili e le operazioni associate a ciascuno di essi. Informazioni sul contenuto dei profili dovranno essere disponibili anche sul sito internet della banca.

⁽³⁾ Se il prodotto non è più commercializzato, il documento di sintesi riporta l'ISC calcolato tenendo conto delle modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della generalità dei clienti (senza considerare quelle relative alle condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in base a convenzioni).

Inoltre, gli intermediari, nello svolgere la valutazione sull'opportunità di introdurre strumenti che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti (sez. XI, par. 2), tengono conto dei profili indicati nel presente provvedimento.

Le presenti disposizioni saranno pubblicate sul sito web della Banca d'Italia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tre mesi da quest'ultima data gli intermediari si adeguano agli obblighi previsti dalle presenti disposizioni.

Roma, 17 febbraio 2010

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Ignazio Visco